

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5055 in data 06-09-2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 RECANTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 ALL'IMPRESA LIKA ARTAN S.R.L DI GRESSAN ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA PER IL DEPOSITO, TRATTAMENTO E RECUPERO VEICOLI A MOTORE FUORI USO, IN LOC. TZAMBERLET, NEL COMUNE DI GRESSAN.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) della Parte IV, nonché alle Parti III e V;

visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

dato atto che il progetto in esame è sottoposto a procedura di VIA regionale in quanto attività ricompresa nell'Allegato IV, Parte Seconda, del D.lgs 152/2006, e che il medesimo è stato assoggettato a VIA a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi con provvedimento dirigenziale n. 3591 emesso in data 21 luglio 2020;

dato atto che la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi in oggetto è sottoposto all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, del D.lgs 152/2006;

evidenziato che l'art. 27 bis, del D.lgs 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: *“Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati”*;

preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 2 dicembre 2020, con nota acquisita agli con prot. n. 8070, l'Impresa Lika Artan s.r.l. di Gressan ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza, e la relativa documentazione progettuale, riguardante il progetto di realizzazione di un *“Centro di raccolta per il deposito, il trattamento ed il recupero di veicoli a motore fuori uso, sito in Regione Tzamberlet 12/e, nel Comune di Gressan – Fg. 5, mappali 4, 359, 601, 602, e Fg. 6, mappale 2”* finalizzata

all'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 alla suddetta Impresa, da rilasciarsi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis, parte seconda, del D.lgs 152/2006;

dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria (con nota prot. n. 8226, in data 10 dicembre 2020) ha avviato il procedimento in argomento con richiesta di esame preliminare della documentazione progettuale da parte dei soggetti competenti consultati (ai sensi del comma 3, dell'articolo 27bis);

dato atto che nell'ambito della suddetta fase procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- Struttura pianificazione territoriale (parere acquisito agli atti in data 7 gennaio 2021, con prot. n. 33), con il quale la Struttura ha ritenuto completa la documentazione per la valutazione degli aspetti di competenza;
- ARPA Valle d'Aosta (parere acquisito agli atti in data 8 gennaio 2021, con prot. n. 79), con il quale il suddette Ente ha richiesto documentazione integrativa;
- Corpo valdostano dei vigili del fuoco (parere acquisito agli atti in data 11 gennaio 2021, con prot. n. 126), con il quale il suddetto Ente ha precisato gli adempimenti normativi in capo alla Società proponente;
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive (parere acquisito agli atti in data 11 gennaio 2021, con prot. n. 103), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (parere acquisito agli atti in data 12 gennaio 2021, con prot. n. 160), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;

dato atto che, con nota trasmessa in data 14 gennaio 2021 (prot. n. 234), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ha trasmesso alla Società proponente le suddette richieste di integrazioni;

dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 30 marzo 2021 (acquisita con nota prot. n. 2337);

dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 17 in data 13 aprile 2021, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso (con nota prot. n. 2792, in data 16 aprile 2021);

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 13 aprile 2021) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

dato atto che nell'ambito delle fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale (pareri riportati per esteso in Allegato 1):

Struttura pianificazione territoriale:

parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 25 maggio 2021 (prot. n. 3920);

Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021;

parere favorevole acquisito agli atti in data 1 giugno 2021 (prot. n. 4041);

Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:
parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 25 maggio 2021 (con prot. n. 3919);

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021;
parere favorevole condizionato acquisito agli atti in data 30 agosto 2021 (con prot. n. 6278);

Arpa Valle d'Aosta:
parere acquisito agli atti in data 26 maggio 2021 (prot. n. 3937);
parere favorevole condizionato, con richiesta di integrazioni, espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021;
parere favorevole acquisito agli atti in data 9 luglio 2021 (prot. n. 5072);

AUSL – Struttura prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
parere acquisito agli atti in data 5 maggio 2021 (prot. n. 3396), con il quale il suddetto Ente ha precisato gli adempimenti normativi in capo alla Società proponente;

AUSL – Struttura igiene e sanità pubblica
parere favorevole acquisito agli atti in data 26 maggio 2021 (prot. n. 3932), con il quale il suddetto Ente ha precisato gli adempimenti normativi in capo alla Società proponente;

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
parere acquisito agli atti in data 12 maggio 2021 (prot. n. 3579), con il quale il suddetto Ente ha precisato gli adempimenti normativi in capo alla Società proponente;

Comune di Aosta
parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021;

Comune di Gressan
parere favorevole condizionato espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021;
parere favorevole acquisito agli atti in data 22 luglio 2021 (prot. n. 5409);

preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 (convocata in modalità videoconferenza, con nota prot. n. 3406 inviata in data 6 maggio 2021) le cui determinazioni conclusive sono state le seguenti:

“- preso atto che nel periodo di evidenza pubblica non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,

- rammentato che l'attività in progetto rientra “nell'Elenco delle industrie insalubri”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 05/09/1994, e dell'art. 216 del “testo unico delle leggi sanitarie” RD n. 1265/1934;

- preso atto a tale proposito dei pareri favorevoli espressi da parte dell'AUSL – Servizio igiene e sanità pubblica, e dal Sindaco del Comune di Gressan (che dovrà essere formalizzato anche con parere scritto);

- preso atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Comune di Gressan (che dovrà essere formalizzato anche con parere scritto) in merito all'assentibilità all'attuazione della variante urbanistica, consistente in una modifica dell'art. 46 delle NTA, che si attuerà con l'approvazione del progetto mediante provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, e secondo le modalità previste dall'art. 18 della l.r. 11/1998);

- espresso parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di "realizzazione di un centro di raccolta per il deposito, trattamento e recupero veicoli a motore fuori uso, in loc. Tzamberlet, nel Comune di Gressan, proposto dall'Impresa Lika Artan di Gressan", secondo le specifiche prescrizioni formulate dai soggetti competenti nella presente istruttoria, subordinata all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta da ARPA Valle d'Aosta nella presente Conferenza dei servizi, ed alla successiva acquisizione del parere favorevole da parte del suddetto Ente in merito a tale documentazione;

- espresso parere favorevole in merito al proseguimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006, previo ottenimento dei pareri definitivi formalizzati da parte di ARPA Valle d'Aosta e del Comune di Gressan, e della formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, da parte della Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive.";

preso atto del suddetto parere della Conferenza dei servizi, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7;

preso atto che, a seguito del suddetto parere espresso dalla Conferenza dei servizi, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso le risultanze della suddetta Conferenza ai soggetti competenti intervenuti ed all'Impresa proponente con nota prot. n. 4183 in data 7 giugno 2021, richiedendo al contempo alla suddetta Impresa ed ai progettisti incaricati di produrre la documentazione integrativa richiesta da ARPA Valle d'Aosta;

preso atto che, con nota acquisita agli atti in data 18 giugno 2021 (prot. 4563), la progettista incaricata ha trasmesso documentazione integrativa che è stata inoltrata ad ARPA Valle d'Aosta con successiva nota prot. n. 4610 in data 21 giugno 2021;

preso atto del successivo parere favorevole condizionato espresso da ARPA Valle d'Aosta (acquisito agli atti in data 9 luglio 2021 con nota prot. n. 5072);

evidenziato che, con nota prot. n. 5223 in data 15 luglio 2021, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha inoltrato il sopraccitato parere ai soggetti competenti ed all'Impresa proponente, richiedendo al Comune di Gressan la formalizzazione del parere già espresso in sede di Conferenza dei servizi, ed alla Struttura regionale economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive il completamento della propria istruttoria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, con la trasmissione dei relativi atti conclusivi alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria;

preso atto del parere favorevole del Sindaco del Comune di Gressan espresso con nota acquisita agli atti in data 22 luglio 2021 (prot. n. 5409);

preso atto delle determinazioni conclusive dell'istruttoria di competenza della Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive (acquisite agli atti in data 30 agosto 2021, con nota prot. 6278);

dato atto che il proponente ha prodotto il documento di verifica della coerenza urbanistica dell'intervento di cui alla DGR 628/2013, evidenziando l'incoerenza del progetto rispetto alle previsioni del PRG, e predisponendo conseguentemente i necessari elaborati di variante urbanistica costituiti dalla modifica dell'art. 46 delle NTA del PRG;

dato atto che ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs 152/2006: *“L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”*;

dato atto pertanto che l'approvazione del progetto in argomento costituisce variante allo strumento urbanistico per l'aspetto sopracitato, limitatamente al progetto approvato con il presente procedimento autorizzativo;

dato atto che a seguito del presente provvedimento autorizzatorio unico regionale, il suddetto atto sarà trasmesso al Comune territorialmente competente affinché il medesimo provveda alla pubblicazione della variante urbanistica con le procedure di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284/2006 e n. 1500/2013 inerenti le modalità di calcolo della garanzia finanziaria che il gestore deve presentare ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, nei modi e nei termini previsti dalle deliberazioni citate,

DECIDE

1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, concernente:

- la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di “centro di raccolta per il deposito, il trattamento ed il recupero di veicoli a motore fuori uso, in loc. Tzamberlet, nel Comune di Gressan” proposto dall'Impresa Lika Artan con sede a Gressan, ai sensi della l.r. 12/2009;

- l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di realizzazione del nuovo centro di raccolta per il deposito, il trattamento e il recupero di veicoli a motore fuori uso sito in Regione Tzamberlet 12/e, nel Comune di Gressan (Foglio 6, mappale 2 e Foglio 5, mappali 4, 359, 601, 602), redatto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e presentato in allegato all'istanza di VIA dall'impresa Lika Artan di Gressan, comprensivo delle modifiche e integrazioni concordate e apportate durante il presente iter autorizzativo;

- l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, della realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al punto precedente, che dovranno essere eseguite in conformità al progetto stesso, entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo finale;

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'impresa Lika Artan, con sede in Comune di Gressan, Regione Tzamberlet 12/e, alla gestione del nuovo centro di raccolta per il deposito, il trattamento e il recupero di veicoli a motore fuori uso, sito in Comune di Gressan, Regione Tzamberlet 12/e, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 209/2003, dei limiti descritti nel progetto approvato e delle prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi autorizzativa;

2) di condizionare le determinazioni di cui al punto 1) al rispetto di quanto osservato dai soggetti competenti che si sono espressi in istruttoria (pareri di cui all'Allegato 1) secondo le condizioni ambientali elencate nell'Allegato 2;

3) di condizionare le determinazioni di cui al punto 1) al rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

- l'autorizzazione all'esercizio e gestione del nuovo impianto in oggetto è rilasciata per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data del provvedimento autorizzativo finale, ed è eventualmente rinnovabile presentando apposita istanza alla Struttura regionale competente almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- nell'impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella tabella riportata nell'Allegato 3, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi indicati;
- eventuali altri rifiuti prodotti dalle attività svolte nell'impianto e non riportati nella tabella di cui all'Allegato 3, dovranno essere gestiti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'inizio dei lavori di approntamento previsti dal progetto approvato con il presente provvedimento venga comunicato, almeno 10 giorni prima, alla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, al Comune di Gressan, all'ARPA della Valle d'Aosta e alla Stazione forestale competente per territorio, unitamente al nominativo del direttore dei lavori. Entro 10 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata, inoltre, comunicazione ai medesimi soggetti;
- prima dell'inizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, l'impresa autorizzata deve presentare alla Struttura economia circolare, rifiuti bonifiche e attività estrattive istanza di accettazione delle garanzie finanziarie necessarie per l'esercizio delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. n. 3284/2006 e n. 1500/2013. L'importo delle garanzie da presentare è pari a 50.000€ (art. 5.3 dell'allegato A alla DGR 3284/2006);
- le attività di gestione dei rifiuti autorizzate potranno iniziare solamente a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione;
- in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- il soggetto gestore dovrà tenere presso l'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- il soggetto autorizzato alla gestione deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come previsto anche dal citato DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
- i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere regolarmente accompagnati, qualora previsto, dal formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
- devono essere puntualmente rispettate le condizioni di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale approvata e secondo i dettami del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 5);
- devono essere puntualmente rispettate tutte le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la presente autorizzazione costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di approntamento dell'impianto come rappresentate nel progetto approvato, fermo restando l'adempimento, da parte del proponente, di ogni altro obbligo riguardante l'attività edilizia ai sensi della L.R. 11/1998;

- l'impresa autorizzata, antecedentemente all'inizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, provveda a inviare alla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive la comunicazione di avvio delle pratiche di iscrizione alla white list antimafia presso la prefettura di Aosta;

- per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4) di dare atto che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 costituisce variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, limitatamente al progetto autorizzato con il presente provvedimento;

5) di dare atto che la presente autorizzazione, comprensiva degli elaborati progettuali necessari, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente affinché provveda ad apportare le necessarie modifiche allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/1998 (indicate nell'Allegato 4), e alla pubblicazione della variante urbanistica con le procedure di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013, con la precisazione che dette modifiche sono temporanee in quanto strettamente legate alla validità dell'autorizzazione stessa;

6) di evidenziare che gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

7) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

8) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

Struttura pianificazione territoriale

- parere preliminare acquisito agli atti in data 7 gennaio 2021 (prot. n. 33), con il quale la Struttura ha ritenuto completa la documentazione per la valutazione degli aspetti di competenza;

- parere acquisito agli atti in data 25 maggio 2021 (prot. n. 3920):

“Con riferimento all’istanza di V.I.A. e di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 dell’intervento in oggetto, esaminata la documentazione presente nel sito internet istituzionale, si rileva quanto segue.

Il progetto esposto ricade all’interno della sottozona Bb1 Tzambarlet del PRG del Comune di Gressan, destinata prevalentemente alle attività industriali ed artigianali. L’attività prevista di deposito, trattamento e recupero di veicoli a motore fuori uso non risulta tuttavia ammessa ai sensi dell’art. 46, comma 18 delle NTA del PRG, che esclude esplicitamente “depositi e attività di rottamaggio di veicoli, apparecchi domestici ed altro in disuso” in tutte le sottozone Bb.

In tale contesto il proponente ha prodotto il documento di verifica della coerenza urbanistica dell’intervento di cui alla DGR 628/2013, evidenziando l’incoerenza del progetto rispetto alle previsioni del PRG, e predisponendo conseguentemente i necessari elaborati di variante urbanistica costituiti da una riformulazione dell’art. 46 delle NTA, modificando il comma 18 e inserendo il nuovo comma 18bis.

In merito a tali elaborati di variante si chiede che, nel nuovo comma 18bis, dopo le parole “18 bis. sono ammessi”, siano aggiunte le parole “limitatamente al progetto autorizzato con provvedimento [citare gli estremi del provvedimento autorizzatorio”];

la variante allo strumento urbanistico, formata da detti elaborati, sarà costituita, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dall’approvazione del progetto.

Per quanto di competenza, ribadendo la necessità di apportare la modificazione normativa sopra citata, si esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, evidenziando la necessità di apportare tali dovute modificazioni al piano regolatore con le procedure di cui all’art. 18 della l.r. 11/1998, come dettagliate nella DGR 628/2013.

In particolare si ricorda che ai sensi della citata deliberazione: “L’atto finale del procedimento previsto dalla norma di settore deve specificare che il progetto dell’intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali e demanda al comune la fase di pubblicazione della variante stessa. L’amministrazione competente trasmette al comune gli atti autorizzativi, il progetto nella forma definitiva approvata dalla Conferenza dei servizi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 3, comma 2, sia in formato cartaceo sia in formato digitale.”.

Sarà pertanto necessario che la Vs. struttura richieda al proponente gli elaborati normativi sopra richiamati modificativi dell’art. 46 della NTA, riguardanti la variazione del comma 18 e l’inserimento del nuovo comma 18bis con la correzione richiesta, al fine di integrarli nel vostro procedimento e di consentire al Comune di adeguare il proprio piano regolatore.”;

Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

- parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 dal Funzionario intervenuto:

“Rammenta che per il progetto in esame è necessaria l'acquisizione del parere paesaggistico in quanto l'area è vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (in quanto l'area rientra nelle Fasce di rispetto dei fiumi stante la vicinanza con la presenza Dora Baltea).

Ciò premesso, esaminati gli elaborati progettuali e preso atto che l'attività verrà condotta prevalentemente all'interno di un capannone esistente (fatto salvo lo stoccaggio nel piazzale di pertinenza), non formula particolari osservazioni dal punto di vista della compatibilità paesaggistica alla realizzazione del progetto in esame e alla gestione dell'attività in argomento.

In merito agli elaborati progettuali presentati, inoltre, a seguito di quanto discusso in sede della presente Conferenza dei servizi, non rilevano specifiche ed ulteriori esigenze di natura paesaggistica relative alla posa della “barriera mascherante” prevista in progetto nei confini dell'area.

Fa presente infine che verrà formalizzato specifico parere.”;

- parere acquisito agli atti in data 1 giugno 2021 (prot. n. 4041):

“Per quanto di competenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera c), stante il contesto di pertinenza, non si sollevano obiezioni rispetto agli interventi previsti in quanto gli stessi non incideranno visivamente sostanzialmente nel contesto di tutela paesaggistica.

Di conseguenza, si autorizza la realizzazione delle opere in progetto.

Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.

La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.

Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

- parere preliminare acquisito agli atti in data 12 gennaio 2021 (prot. n. 160), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa:

“In riferimento alla Vostra richiesta, formulata con la nota prot. n. 8226 del 10/12/2020 (ns. rif. prot. n. 12842/DDS del 11/12/2020), in merito all'esame preliminare della completezza della documentazione, lo scrivente Dipartimento precisa quanto segue.

In merito al progetto di recupero veicoli fuori uso in oggetto lo scrivente Dipartimento si era già espresso nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante non sostanziale al PRG del comune di Gressan. Era stato infatti richiesto di valutare l'assenza di interferenze tra l'attività prevista e la falda idrica della piana di Aosta, predisponendo specifiche sezioni di dettaglio.

In merito alla documentazione oggetto di analisi, nella relazione di studio di impatto ambientale i tecnici incaricati descrivono gli impatti previsti sull'idrologia superficiale, sull'idrogeologia, sul suolo e sottosuolo.

Si chiede tuttavia di predisporre i seguenti documenti o chiarimenti:

- la ricostruzione dell'assetto litostratigrafico, geologico e idrogeologico del sito oggetto di intervento mediante specifiche sezioni non solo concettuali, ma anche a scala di dettaglio, riportando l'inserimento delle opere interrato in progetto;
- la ricostruzione dello spessore delle coltri eventualmente antropiche e la valutazione delle circolazioni idriche;
- la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo oggetto di intervento, eventuali verifiche di stabilità connesse all'entità degli scavi previsti;
- il quadro delle indagini geognostiche disponibili o da effettuarsi prima dell'apertura degli scavi per ricostruire il modello geologico e idrogeologico di riferimento, nonché per monitorare la corretta tenuta dei sistemi di impermeabilizzazione;
- l'ubicazione degli elementi caratterizzanti l'idrogeologia del sito (ubicazione di pozzi, sorgenti,...) a scala adeguata, ricalibrando le informazioni disponibili su tutta la piana di Aosta al sito specifico;
- le considerazioni specifiche circa la vulnerabilità idrogeologica del sito, con particolare riferimento agli impatti previsti in fase di cantiere e a progetto realizzato ed operativo;
- la specifica sezione attestante la distanza del sito oggetto di intervento dalla sponda della Dora Baltea;
- le citate modalità di smaltimento di acque bianche nella Dora Baltea, dagli elaborati progettuali allegati non è possibile verificare tale aspetto;
- l'entità degli approvvigionamenti idrici necessari sia ad uso industriale sia ad uso idro-potabile connessi all'operatività del centro di recupero;
- un maggiore dettaglio progettuale con particolare riferimento al sistema di raccolta degli sversamenti accidentali e della vasca di conferimento;
- le sezioni delle opere da eseguirsi in interrato;
- lo schema di impermeabilizzazione dell'intero sito, sia delle superfici scoperte sia di quelle coperte e la collocazione dei serbatoi di raccolta di liquidi o materiale pericoloso;
- l'illustrazione dei contenitori necessari alle attività di stoccaggio di liquidi, materiali, gas.”;

- parere acquisito agli atti in data 25 maggio 2021 (prot. n. 3919):

“In riferimento alla comunicazione di avvenuta pubblicazione inoltrata da codesta Struttura, con la nota prot. n. 2792 del 16/04/2021 (ns. rif. prot. n. 4440/DDS del 19/04/2021), nonché alla convocazione della conferenza dei servizi, con la nota prot. n. 3406 del 06/05/2021 (ns. rif. prot. n. 5166/DDS del 06/05/2021), in merito al progetto di centro di raccolta per il deposito, trattamento e recupero veicoli a motore fuori uso, in loc. Tzamberlet, lo scrivente Dipartimento, relativamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, nonché del R.D. 523/1904, riporta quanto segue.

Si ricorda che con la nota prot. n. 6760/DDS del 10/07/2020, lo scrivente Dipartimento aveva richiesto che l'intervento in oggetto fosse assoggettato a valutazione di impatto ambientale.

Il progetto prevede l'avvio di un'attività di deposito, trattamento e recupero dei veicoli a motore fuori uso, in un capannone artigianale esistente, in regione Tzamberlet, sui terreni censiti al foglio 5, mappali n. 4, 359, 601, 602 e foglio 6, n. 2 del NTC del Comune di Gressan nella sottozona di PRG Bb1. Nel centro saranno svolte attività di recupero del veicolo e rimozione di parti pericolose. Lo stoccaggio e le attività di messa in sicurezza saranno svolte all'interno dell'edificio la cui pavimentazione è completamente impermeabile. Nel piazzale esterno verranno accatastati i veicoli bonificati per un'altezza massima di 3 metri e i serbatoi dei liquidi e dei fluidi provenienti dai veicoli fuori uso.

Con la nota prot. n. 225/DDS del 12/01/2021, lo scrivente Dipartimento aveva richiesto alcune integrazioni in merito alla ricostruzione del modello geologico, geotecnico e idrogeologico di riferimento, nonché ad alcuni dettagli progettuali in merito alle opere da eseguirsi in interrato, ai contenitori necessari allo stoccaggio di liquidi, materiali e gas, al sistema di smaltimento delle

acque bianche, al sistema di raccolta degli sversamenti accidentali e di impermeabilizzazione del sito, alla distanza dalla Dora Baltea, nonché alle necessità di approvvigionamento idrico.

In relazione alle osservazioni precedentemente formulate dallo scrivente Dipartimento, si ritiene che gli elaborati progettuali chiariscano le maggiori perplessità che erano state evidenziate.

I predetti mappali non ricadono in area vincolata per frane o inondazioni di cui agli articoli 35 e 36 della l.r. 11/1998 e ricadono in prossimità di aree appartenenti al demanio idrico regionale (reliquati), già concessionati a S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A.

Si evidenzia che al progetto in argomento è stata allegata la relazione geologica, predisposta da Geoapls Studio Associato.

I geologi hanno provveduto alla caratterizzazione geologica, geomorfologica e idrogeologica, approfondendo il quadro conoscitivo della stratigrafia e ricostruendo il modello geologico di riferimento, richiamando la disponibilità di indagini geotecniche condotte nelle vicinanze del sito oggetto di intervento.

Hanno altresì valutato che le potenziali interferenze con la falda idrica (- 4 metri), nel corso dell'esecuzione degli scavi, non dovrebbe interferire (-3,25 m), come commentato nella predetta relazione geologica.

I geologi ritengono che l'avvio dell'attività oggetto di richiesta non determina alcun problema di ordine geologico, idrogeologico e geomorfologico, specificando che durante la realizzazione degli interventi in progetto sarà necessario prevedere idonee valutazioni geologiche, al fine di verificare la corrispondenza delle ipotesi con lo stato di fatto.

Dallo studio di impatto ambientale emerge che gli impatti previsti sul suolo e sottosuolo, in fase di cantiere e in fase di attività risultano non significativi, così come gli impatti previsti sulle acque superficiali e sotterranee risultano nulli o trascurabili, legati ad eventi accidentali ed evitabili con le opportune attenzioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, lo scrivente Dipartimento non evidenzia pertanto motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento in progetto a condizione che:

- si attuino le mitigazioni degli impatti previsti ai paragrafi 7.1 – 7.2 e quanto previsto dal progetto di monitoraggio di cui al capitolo 9 dello studio di impatto ambientale;

- si applichino le indicazioni relative agli interventi previste al capitolo 6 della relazione geologica. Si consiglia infine di evitare l'avvio dello scavo di maggiore entità nei periodi di minima soggiacenza della falda.”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

- parere preliminare acquisito agli atti in data 11 gennaio 2021 (prot. n.103), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa:

“Con riferimento alla nota in data 10 dicembre 2020, prot. n. 8226/TA, concernente il procedimento in oggetto e la contestuale richiesta di esame preliminare di completezza della documentazione allegata, visti gli elaborati progettuali, con la presente si comunicano le osservazioni di competenza.

Si richiede al proponente di aggiornare gli elaborati progettuali nelle parti in cui essi fanno riferimento al D.Lgs. 209/2003, in quanto tale decreto è stato recentemente modificato e aggiornato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119, entrato in vigore il 27 settembre 2020.

A titolo di esempio si riporta l'introduzione dell'obbligo, per gli impianti in oggetto, ad essere dotati di un “adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso” (All. 1, punto 2.1, lettera f-bis), del quale, però, non si fa cenno in alcun elaborato progettuale. Si consiglia pertanto un controllo generale degli elaborati progettuali relativi alle reti tecnologiche e alla conformità dell'impianto in oggetto, sia dal punto di vista costruttivo e organizzativo che dal punto di vista gestionale, alla nuova formulazione del citato D.Lgs. 209/2003. Inoltre si riscontra l'incompletezza

delle tabelle riassuntive riportanti i CER dei rifiuti trattati in ingresso e in uscita, le operazioni di recupero richieste riferite ai singoli CER e le quantità stoccabile e trattabile annualmente. Nello specifico mancano le attività di recupero richieste per ogni CER identificato in elenco e le destinazioni finali (smaltimento o recupero) dei rifiuti in uscita.

Infine si precisa che detto elenco dei CER, delle quantità e delle operazioni di recupero, una volta autorizzato sarà vincolante, e potrà essere modificato solo tramite esplicita richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere.”;

- parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 dal Funzionario intervenuto:

“Per quanto riguarda la documentazione tecnica progettuale, si dà atto che la stessa risulta completa rispetto alle richieste di integrazioni formulate in sede di esame preliminare.

Dal punto di vista tecnico pertanto, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione di competenza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, non si formulano particolari ulteriori osservazioni oltre alla richiesta che nelle Tabelle allegate alla relazione tecnica indicanti i codici CER delle attività e dei rifiuti trattati, siano aggiunte le categorie R13 per i veicoli ancora da bonificare, ed R4 per i veicoli bonificati.

Per quanto riguarda il fatto che l'attività in progetto, classificata quale “industria insalubre” ai sensi del Decreto Ministeriale del 05/09/1994, non rispetta le distanze dai centri abitati, così come previsto dall'art. 216 del “testo unico delle leggi sanitarie” RD n. 1265/1934, e che la medesima attualmente non risulta conforme urbanisticamente a quanto indicato dall'art. 46 delle NTA del PRG, sottolinea la necessità che il Sindaco del Comune territorialmente competente si esprima favorevolmente, in qualità di autorità sanitaria, per consentire la suddetta attività in deroga alla normativa sopracitata relativa alle industrie insalubri, ed in rappresentanza dell'Ente territorialmente competente per ammettere la variante urbanistica necessaria per superare l'attuale non conformità; le suddette espressioni favorevoli da parte del Sindaco e del Comune da esso rappresentato risultano condizionanti al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, nell'ambito del presente procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27bis del medesimo Decreto.”;

- parere acquisito agli atti in data 30 agosto 2021 (prot. n. 6278):

“Facendo seguito alla nota di codesta struttura in data 15 luglio 2021, prot. n. 5223/TA, e in riferimento al procedimento amministrativo in oggetto, si riportano di seguito i risultati dell'istruttoria condotta dall'ufficio rifiuti sull'analisi dell'istanza di nuova realizzazione e gestione di un impianto di deposito, trattamento e recupero veicoli a motore fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto del D.Lgs. 209/2003.

A seguito della presentazione della prima versione della documentazione progettuale, la scrivente struttura, con nota in data 11 gennaio 2021, prot. n. 103/TA, aveva richiesto all'impresa di recepire gli ultimi aggiornamenti normativi del D.Lgs. 209/2003 entrati in vigore a settembre 2020 nonché a specificare meglio le tipologie di rifiuti, le quantità e le operazioni di recupero/smaltimento oggetto della richiesta di autorizzazione. A seguito di tale richiesta l'impresa ha provveduto all'aggiornamento, in tal senso, degli elaborati progettuali.

Analizzata, per quanto di competenza, la revisione della documentazione progettuale prodotta dall'impresa, si prende atto che tutte le modifiche e gli approfondimenti richiesti sono stati recepiti e correttamente integrati, pertanto la scrivente struttura non ravvede motivi ostativi a:

- approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto di realizzazione del nuovo centro di raccolta per il deposito, il trattamento e il recupero di veicoli a motore fuori uso sito in Regione Tzamberlet 12/e, Comune di Gressan (Foglio 6, mappale 2 e Foglio 5, mappali 4, 359, 601, 602), redatto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e presentato in allegato all'istanza di VIA dall'impresa Lika Artan di Gressan, comprensivo delle modifiche e integrazioni concordate e apportate durante il presente iter autorizzativo;

- approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al punto precedente, che dovranno essere eseguite in conformità al progetto stesso, entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo finale;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'impresa Lika Artan, con sede in Comune di Gressan, Regione Tzamberlet 12/e, all'esercizio e gestione del nuovo centro di raccolta per il deposito, il trattamento e il recupero di veicoli a motore fuori uso, sito in Comune di Gressan, Regione Tzamberlet 12/e, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 209/2003, dei limiti descritti nel progetto approvato e nelle prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi autorizzativa;
- dare atto che, a seguito degli incontri relativi alla variante da apportare al PRGC, è stato indicato di procedere ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, pertanto l'autorizzazione di cui al punto precedente costituisce variante allo strumento urbanistico secondo quanto indicato negli specifici elaborati progettuali prodotti dall'impresa proponente. Inoltre le sopramenzionate determinazioni sono vincolate al rigoroso rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:
- l'autorizzazione all'esercizio e gestione del nuovo impianto in oggetto è rilasciata per un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data del provvedimento autorizzativo finale, ed è eventualmente rinnovabile presentando apposita istanza alla Struttura regionale competente almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- nell'impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella seguente tabella, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi indicati:

CER e descrizione del rifiuto	Attività autorizzata (All. B e C al D.Lgs. 152/2006)	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
16 01 04* - veicoli fuori uso	R13 - messa in riserva R12 - bonifica del veicolo tramite rimozione delle componenti pericolose	1.000 t/a	4 t
16 01 06 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 - messa in riserva R4 - separazione delle componenti e materiali destinati al reimpiego e riciclaggio	800 t/a	24 t
16 01 03 - pneumatici fuori uso	R13 - messa in riserva	20 t/a	2 t
16 01 16 - serbatoi per gas liquefatto	R13 - messa in riserva	1 t/a	0.5 t
16 01 22 - componenti non specificati altrimenti	R13 - messa in riserva	50 t/a	10 t
16 01 20 - vetro	R13 - messa in riserva	5 t/a	1 t
16 01 17 - metalli ferrosi	R13 - messa in riserva	10 t/a	3 t
16 01 18 - metalli non ferrosi	R13 - messa in riserva	8 t/a	2 t
16 01 19 - plastica	R13 - messa in riserva	10 t/a	2 t
13 01 13* - altri oli per circuiti idraulici	R13 - messa in riserva	2 t/a	0.4 t
13 02 05* - oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13 - messa in riserva		
13 02 08* - altri oli per motori,	R13 - messa in riserva		

<i>ingranaggi e lubrificazione</i>			
16 01 13* - liquidi per freni	R13 - messa in riserva		
16 01 14* - liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13 - messa in riserva	0.2 t/a	0.05 t
16 01 15 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*	R13 - messa in riserva	0.2 t/a	0.05 t
13 07 03* - altri carburanti (comprese le miscele)	R13 - messa in riserva	0.2 t/a	0.05 t
15 02 02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15 - deposito preliminare	0.1 t/a	0.05 t
15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	D15 - deposito preliminare	0.1 t/a	0.05 t
16 01 07* - filtri dell'olio	R13 - messa in riserva	0.6 t/a	0.1 t
16 01 10* - componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13 - messa in riserva	0.1 t/a	0.05 t
16 01 11* - pastiglie per freni, contenenti amianto	R13 - messa in riserva	0.1 t/a	0.05 t
16 01 12 - pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	R13 - messa in riserva	0.3 t/a	0.1 t
16 06 01* - batterie al piombo	R13 - messa in riserva	2.5 t/a	0.3 t
16 08 01 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	R13 - messa in riserva	2 t/a	0.3 t

- eventuali altri rifiuti prodotti dalle attività svolte nell'impianto e non riportati nella precedente tabella, dovranno essere gestiti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006;
- l'inizio delle attività previste dal progetto approvato con il presente provvedimento venga comunicato, almeno 10 giorni prima, alla struttura Economia circolare, rifiuti bonifiche e attività estrattive, al Comune di Gressan, all'ARPA della Valle d'Aosta e alla stazione forestale competente per territorio, unitamente al nominativo del direttore dei lavori. Entro 10 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata, inoltre, comunicazione ai medesimi soggetti;
- prima dell'inizio delle operazioni di gestione dei rifiuti, l'impresa autorizzata deve presentare alla struttura Economia circolare, rifiuti bonifiche e attività estrattive istanza di accettazione delle garanzie finanziarie necessarie per l'esercizio delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. n. 3284/2006 e n. 1500/2013. L'importo delle garanzie da presentare è pari a 50.000€ (art. 5.3 dell'allegato A alla DGR 3284/2006);
- le attività di gestione dei rifiuti autorizzate potranno iniziare solamente a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione;
- in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque

rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

- il soggetto gestore dovrà tenere presso l'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

- il soggetto autorizzato alla gestione deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come previsto anche dal citato DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

- i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere regolarmente accompagnati, qualora previsto, dal formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;

- devono essere puntualmente rispettate le condizioni di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale approvata e secondo i dettami del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento;

- devono essere puntualmente rispettate tutte le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi;

- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la presente autorizzazione, comprensiva degli elaborati progettuali necessari, sarà inoltrata al Comune territorialmente competente affinché provveda ad apportare le necessarie modifiche allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/1998, con la precisazione che dette modifiche sono temporanee in quanto strettamente legate alla validità dell'autorizzazione stessa;

- la presente autorizzazione costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di approntamento dell'impianto come rappresentate nel progetto approvato, fermo restando l'adempimento, da parte del proponente, di ogni altro obbligo riguardante l'attività edilizia ai sensi della L.R. 11/1998;

- per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 da parte del funzionario intervenuto:

“Conferma che l'attività conseguente alla realizzazione del progetto in esame, in considerazione della non rilevanza delle emissioni in atmosfera prodotte, non necessita di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006.

Prende atto, inoltre, che la gestione della suddetta attività non richiederà impianti di riscaldamento con installazione di nuove caldaie.”;

Arpa Valle d'Aosta:

- parere preliminare acquisito agli atti in data 8 gennaio 2001 (prot. n. 79), con il quale il suddetto Ente ha richiesto documentazione integrativa:

“In relazione all’istanza di VIA in oggetto con contestuale richiesta di esame della completezza della documentazione pervenuta dall’Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile – Dipartimento Territorio e Ambiente, prot. n. 8226 del 10/12/2020 (prot. ARPA n. 14449 del 10/12/2020) si evidenzia che, in riferimento alla matrice “suolo e sottosuolo”, i Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli rientrano, ai sensi del D. Lgs.152/06, tra le attività vietate all’interno della “zona di rispetto” (raggio di 200 m) dei pozzi ad uso idropotabile. Per quanto di competenza si segnala che nel caso in esame, a conoscenza della scrivente Agenzia, esistono due pozzi di proprietà del Comune di Aosta ubicati a meno di 200 m dal sito in esame (il primo nel piazzale del parcheggio del bocciodromo e piscina e il secondo a servizio della piscina scoperta). Si chiede quindi di approfondire tale aspetto, non trattato in maniera esaustiva nella documentazione presentata dal Proponente”;

- parere acquisito agli atti in data 26 maggio 2021 (prot. n. 3937):

“1.Premessa:

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto della procedura di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria prot. n. 3406 del 06/05/2021 (prot. ARPA 5780 del 06/05/2021).

2. Osservazioni relative alla documentazione del progetto.

2.1. emissioni diffuse in atmosfera:

Si ricorda che tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzati ai sensi della parte V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto nel caso di valutazione di impatto ambientale positiva, si richiede che il Gestore provveda ad avviare l’iter autorizzativo per gli impianti esistenti o in fase di realizzazione (ad esempio impianti della centrale termica, gruppi elettrogeni, altro). In fase di autorizzazione verranno previsti eventuali valori limite alle emissioni, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

2.2. rumore ambientale:

2.2.1 Inquadramento e classificazione acustica dell’area

L’area dove è insediato il centro di raccolta veicoli a motore è una zona del comune di Gressan in cui sono presenti prevalentemente piccole attività artigianali. Questa zona risulta confinante a nord con il comune di Aosta, in cui sono presenti alcune attività sportive, tra cui la piscina scoperta e coperta e il campo di atletica, mentre il lato sud è delimitato dal tracciato del raccordo autostradale.

Il centro di raccolta veicoli a motore e tutta l’area immediatamente circostante nel comune di Gressan è stata inserita in classe IV, aree di intensa attività umana, dal piano di classificazione acustica del comune approvato con Delibera n. 37 del 26/07/2010 mentre l’area sportiva nel Comune di Aosta è stata inserita in classe III, aree di tipo misto, dal piano di classificazione acustica del comune approvato con Delibera n. 25 del 30/03/2011.

2.2.2 Valori limite di emissione e assoluti di immissione

I valori limite riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio adottate dai comuni attraverso il documento di classificazione acustica sono il valore limite di emissione (in ambiente esterno e all’interno dell’ambiente abitativo) e quello assoluto di immissione (solo in ambiente esterno).

Tali limiti si applicano a tutte le aree del territorio circostanti le singole sorgenti sonore fisse, secondo la rispettiva classificazione in zone (tabella I).

Tabella I - Valori limite diurni (06-22) fissati per la classe III e IV dal DPCM 14/11/1997 (Leq-dBA)

	Classe III	Classe IV
<i>Valore limite di emissione (riferito alla singola sorgente)</i>	55	60
<i>Valore limite assoluto di immissione (riferito al rumore)</i>	60	65

<i>immeso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti)</i>		
--	--	--

2.2.3 Valori limite differenziali di immissione in ambiente abitativo

Il livello differenziale è dato dalla differenza tra il rumore ambientale (All. A-11 Decreto 16/03/98), costituito dall'insieme del rumore prodotto dalle diverse sorgenti che influenzano un sito, comprese le specifiche sorgenti selettivamente identificabili che possono indurre impatto (in questo caso il rumore degli impianti tecnologici), e il rumore residuo (All. A-12 Decreto 16/03/98), misurato nelle stesse condizioni ma in assenza del contributo di rumore degli impianti. Tale differenza non può essere superiore a 5 dB di giorno (dalle 06 alle 22) e a 3 dB di notte (dalle 22 alle 06).

Il valore limite differenziale si applica (art. 4 del DPCM 14/11/1997):

- Alla rumorosità generata da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;*
- Se il rumore ambientale misurato o stimato presso il ricettore è superiore a 50 dBA a finestre aperte o a 35 dBA a finestre chiuse in orario diurno, e superiore a 40 dBA a finestre aperte o a 25 dBA a finestre chiuse in orario notturno.*

2.2.3 Valori limite differenziali di immissione in ambiente abitativo

La documentazione pervenuta analizza l'impatto acustico dell'attività del centro recupero veicoli a motore in regione Tzamberlet nel comune di Gressan. Esso si estende su una superficie di 2.760 m², di cui 353 m² di area coperta e parte restante destinata a piazzale/deposito.

La documentazione è stata sviluppata in modo conforme rispetto quanto richiesto dalla DGR 2083/2012 e quantifica il contributo di rumore delle attività rumorose presso il ricettore individuato a lato della recinzione che separa l'area verde della piscina scoperta.

Nonostante la valutazione sia conforme a quanto richiesto, ci sono alcuni punti in cui sono necessari delle precisazioni e chiarimenti che vengono qui di seguito elencati:

- Il rumore residuo preso in considerazione risulta incrementato di 6 dB rispetto al livello misurato, paria a 50 dB(A). Anche se tale scelta è motivata e stimata attraverso calcoli matematici, andrebbe documentata maggiormente, preferibilmente con nuovi rilievi in campo;*
- Nella tabella 6 "attività e livelli di rumore" vengono considerate tre diverse tipologie di attività rumorose con i rispettivi livelli acustici misurati sia all'interno del capannone (punto A) che presso il ricettore (punto B). Non risulta ben chiaro se i livelli sono risultati di misure fonometriche o stime. Non risulta inoltre chiaro come viene quantificato il contributo di ognuna delle attività in funzione del tempo di durata indicato, anche in riferimento all'intero orario lavorativo. Ad esempio l'attività di smontaggio ruote con avvitatore pneumatico quantificato in 60 secondi al giorno sembrerebbe non realistico;*
- Sono inoltre necessarie spiegazioni in merito alla valutazione del livello di emissione, quantificato in 37 dB(A): questa Agenzia considera il livello di emissione ottenuto presso i recettori riferito all'orario di esercizio dell'attività e non valutato sull'intero periodo di riferimento. Inoltre è necessario sapere se le varie attività rumorose vengono eseguite una per volta o anche in contemporanea;*
- Il livello differenziale, come ricordato sopra, è dato dalla differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo. Nella documentazione non sono chiari i calcoli che sono stati effettuati per determinare tale livello in relazione al progetto in esame.*

2.2.4 Conclusioni

Analizzata la valutazione previsionale di impatto acustico e alla luce di quanto sopra esposto, per l'espressione del parere di cui al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 20/2009 questa Agenzia richiede che vengano prodotte le seguenti integrazioni:

- Effettuazione di rilievi fonometri rappresentativi della zona nel punto B per quantificare il livello di rumore residuo più realistico, visto che attualmente il flusso di traffico sul raccordo autostradale è ritornato alla normalità, e per quantificare il livello di rumore ambientale con le sorgenti in funzione. Si ritiene necessaria la presentazione dei tracciati grafici dei rilievi effettuati;*

- Aggiornamento ed eventuale illustrazione della tabella 6 con la quantificazione giornaliera della durata delle varie attività rumorose;
- Quantificazione dei livelli di emissione e assoluto di immissione presso il recettore considerato con esplicitazione dei relativi calcoli effettuati, per un confronto con i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica;
- Quantificazione del livello differenziale di immissione come indicato.

2.3 Acque superficiali

In merito al progetto in esame, sulla base della documentazione presentata, si osserva come in fase di gestione dell'impianto sarà opportuno eseguire un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione dei pezzi smontati, bonificati ed eventualmente contaminati da olii e/o altri fluidi inquinanti per evitare immissioni accidentali di inquinanti all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale indicazione risulta particolarmente importante considerata la prossimità dell'impianto e della pertinente area scoperta con la Dora Baltea.

La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dell'impianto.

2.4 Suolo e sottosuolo

Nella precedente fase procedurale, ARPA aveva richiesto al Proponente di integrare la propria documentazione specificando se, all'interno dei 200 metri di raggio dal Centro di rottamazione vi fossero pozzi e se le acque sotterranee da questi eventualmente captate fossero destinate al consumo umano. Nella "Lettera integrazione per Arpa" il Proponente documenta l'esistenza di cinque pozzi, le cui acque sotterranee vengono destinate ad uso industriale o irriguo. Non essendoci pozzi ad uso idropotabile all'interno della fascia di rispetto di 200 m, non vi sono osservazioni al riguardo.

2.5 Gestione dei rifiuti

Facendo riferimento a quanto previsto nell'allegato 1 al D.lgs 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso), si riportano le seguenti osservazioni:

- al punto 2.3 della Relazione tecnica di progetto viene indicato che "È prevista una rete mascherante di protezione ambientale per minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno". Considerando che la normativa richiede la realizzazione di una barriera esterna di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili (punto 2.3 dell'allegato 1 sopra richiamato), si ritiene necessario che il Centro debba essere dotato di tale tipologia di barriera e che la stessa sia realizzata così come indicato nella normativa;
- al punto 2.1 lettera c) della Relazione tecnica è indicato che "all'esterno sarà realizzata una pavimentazione di circa 1200 mq in calcestruzzo di spessore 20 cm". La normativa richiede che l'area di deposito dei veicoli trattati, quale risulta essere l'area esterna del centro, debba avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli (punto 3.4 dell'allegato 1 sopra richiamato). Non si ritiene che il semplice calcestruzzo abbia tali caratteristiche e si richiede l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa;
- relativamente alla gestione delle acque interne al capannone non è chiaro come verranno gestite le acque e/o i liquidi che versano nella griglia di raccolta acque di cui si prevede la realizzazione (vedi Tavola progetto definitivo, pag. 10). Si richiede di chiarire tale punto;
- per quanto riguarda la raccolta delle acque del piazzale esterno, la normativa prevede che il Centro debba avere sistemi di raccolta delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati (punto 2.1 dell'allegato 1 sopra richiamato). Visto il riferimento normativo che non parla di raccolta e trattamento delle sole acque di prima pioggia – come viceversa intende il Proponente – ma di tutte le acque meteoriche, si ritiene necessario adempiere a quanto previsto dalla normativa (vedi Tavola allacciamento fognario, pag. 4).

3. Valutazioni finali

Rilevato che per quanto riguarda la componente “radiazioni non ionizzanti” non vi sono osservazioni da presentare, questa Agenzia sospende il proprio parere e richiede che il progetto venga integrato in conformità alle osservazioni espresse ai paragrafi 2.2.4 e 2.5.”;

- parere espresso nell’ambito della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 dal Funzionario intervenuto:

“Il funzionario intervenuto illustra il parere inviato (citato in premessa nel presente verbale), evidenziando in modo particolare la necessità che vengano chiariti ed approfonditi gli aspetti tecnici indicati relativi alla tematica “Rumore ambientale”, necessari al fine della formulazione del parere definitivo da parte dell’Ente in materia di compatibilità acustica del progetto e della relativa attività; al contempo, evidenzia la necessità che il progetto sia approfondito ed adeguato al fine della rispondenza del medesimo a quanto prescritto dal D.lgs 209/2003.”;

- parere acquisito agli atti in data 9 luglio 2021 (prot. n. 5072):

“Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto della procedura di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria prot. n. 46101 del 21/06/2021 (prot. ARPA n. 7875 del 21/06/2021), in merito alla documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a seguito della Conferenza di servizi tenutasi il 26/05/2021.

Rumore ambientale:

La documentazione integrativa presentata contiene i seguenti elementi:

- adozione del livello residuo misurato pari a 50 dB(A)
- chiarimento sulla tabella 6
- delucidazioni sul calcolo e modifica del livello di emissione
- quantificazione del livello differenziale di immissione.

Dall’analisi complessiva della documentazione integrativa pervenuta emerge che tutti i chiarimenti richiesti sono stati prodotti e non vi sono criticità di eventuali superamenti dei limiti normativi.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Agenzia, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della LR 20 del 30/06/2009, esprime parere positivo.

Gestione dei rifiuti:

In relazione alle richieste formulate nel precedente parere (prot. Arpa VdA n. 6679 del 26/05/2021) si ritiene che la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente sia completa ed esaustiva e pertanto non vi sono ulteriori osservazioni al riguardo.

Valutazioni finali:

A seguito delle integrazioni documentali presentate, questa Agenzia esprime parere positivo alla realizzazione del progetto in esame.”;

Corpo valdostano dei vigili del fuoco:

- parere preliminare acquisito agli atti in data 11 gennaio 2021 (prot. n. 126):

“Con riferimento alla nota prot. n. 8226/AMB del 10/12/2020, da un esame preliminare della documentazione in consultazione sul sito web di codesta Struttura relativa alla procedura in oggetto, non risulta al momento possibile formulare un parere sulla completezza della stessa. Si precisa che, nell’ambito del procedimento in oggetto, al fine del pronunciamento circa la conformità dell’attività alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 6 l.r. 37/2009, dovranno essere attivate, a cura della Società in indirizzo, le procedure previste agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/11 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011), secondo le modalità riportate nel D.M. 07/08/2012 (G.U. n. 201 del 29 agosto 2012)”;

- parere acquisito agli atti in data 12 maggio 2021 (prot. n. 3579):

“Con riferimento alla nota prot. n. 3406/AMB del 06/05/2021 relativa alla convocazione della conferenza di servizi per l’attività in oggetto, si conferma, per gli aspetti di competenza di questo Corpo, quanto già comunicato con nota prot. n. 91/VF del 11/01/2021.

Riscontrando quanto dichiarato dalla progettista Ing. Alexia Benato al par. 4 dell’elaborato denominato “Relazione illustrativa e fotografica”, si conferma che al fine del pronunciamento circa la conformità dell’attività alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 6 l.r. 37/2009, dovranno essere avviate, a cura della Società in indirizzo, le procedure previste all’art. 3 del D.P.R. 151/11 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011), secondo le modalità riportate nel D.M. 07/08/2012 (G.U. n. 201 del 29 agosto 2012).”;

AUSL – Struttura prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

- parere acquisito agli atti in data 5 maggio 2021 (prot. n. 3396):

“per quanto attiene l’ambito dell’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, si demanda al Datore di Lavoro della/e Ditte la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori ed in generale il rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs.81/08 in materia.

Nell’ambito dell’allegato IV del sopra citato Decreto, sono definiti i requisiti dei luoghi di lavoro, tra cui la presenza locali appositamente destinati a spogliatoi di cui al punto 1.12 dell’allegato stesso Si sottolinea inoltre l’obbligo da parte del datore di lavoro, nel caso in cui siano presenti più di 3 lavoratori, di adempiere alla notifica di cui all’art. 67 del D.lgs.81/08.”;

AUSL – Struttura igiene e sanità pubblica

- parere acquisito agli atti in data 26 maggio 2021 (prot. n. 3932):

“In riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata per il 26 maggio 2021 esaminata la documentazione allegata ed in particolare:

la relazione illustrativa e di impatto acustico

lo studio di impatto ambientale (Dr.L.Pezzuolo e Dr.M Luboz)

la planimetria relativa alla collocazione dell’impianto in area industriale

la relazione tecnica (Ing. A. Benato)

il parere tecnico ARPA con relativa integrazione

si comunica quanto segue:

L’attività di deposito e demolizione di autoveicoli classificata tra le industrie insalubri di Prima Classe C) Attività industriali, si svolgerà all’interno del capannone, pertanto particolare attenzione andrà posta nel controllo del rispetto dei TLV dell’ambiente di lavoro, dell’utilizzo dei DPI da parte degli addetti e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Considerate le relazioni tecniche e le integrazioni prodotte non si ravvisano controindicazioni al rilascio al Sig. ARTAN LIKA del procedimento di VIA e di autorizzazione “PAUR” alla realizzazione del centro in oggetto.”;

Comune di Aosta:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 dal Dirigente intervenuto:

“presa visione della documentazione progettuale in esame;

confermato che la medesima è stata oggetto di condivisione da parte dei progettisti con il Comune;

*verificato che l'attività di cui trattasi si svolge ad adeguata distanza dalle aree di protezione dei pozzi esistenti di competenza del Comune per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano (i pozzi indicati da ARPA sono a monte rispetto alla direzione della falda e, rispettivamente, non sono attivi - pozzo nel piazzale del Bocciodromo - o non sono utilizzati per il consumo umano - pozzo Tesolin, che serve per il riempimento delle vasche natatorie);
valutato che il suddetto progetto non impatta negativamente sulle infrastrutture di competenza del Comune di Aosta, (né in termini di utilizzo delle reti fognarie e acquedottistiche, né di esigua implementazione del traffico nella strada limitrofa, che avverrà a seguito dell'installazione dell'attività);
ritenuto che l'installazione della suddetta attività (fatta salva la verifica di compatibilità acustica di competenza di ARPA Valle d'Aosta), non comporta impatti significativi negativi sugli attuali utilizzi delle aree limitrofe del Comune (es. area della piscina)
sentito quanto emerso in sede della presente Conferenza dei servizi;
comunica l'espressione del parere favorevole al progetto in esame da parte del Comune.”;*

Comune di Gressan:

*- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021 dal Sindaco intervenuto:
“Evidenzia che il progetto in argomento deriva da una specifica iniziativa imprenditoriale da parte dell'impresa proponente che è stata oggetto di condivisione con il Comune territorialmente competente.*

Pur confermando a tale proposito l'attuale difformità urbanistica rispetto a quanto previsto dall'art. 46 delle NTA del PRG, ritiene ammissibile l'attuazione di una variante urbanistica specifica per consentire l'installazione della suddetta attività nell'area, che peraltro è già adibita ad attività artigianali;

A riguardo ricorda che il Comune aveva inizialmente manifestato l'intenzione di procedere con una variante non sostanziale per modificare il suddetto art. 46, confermando quindi la volontà alla modifica sopracitata, attivando di conseguenza gli adempimenti procedurali necessari; l'iter della suddetta variante non è stato successivamente sviluppato, condividendo con alcune Strutture regionali l'opportunità di procedere con una variante urbanistica contestuale all'approvazione dello specifico progetto (secondo quanto consentito dall'art. 208 del d.lgs 152/2006 e attraverso le modalità previste dall'art. 18 della l.r. 11/1998).

Per quanto concerne gli aspetti che attengono alla classificazione dell'attività in argomento quale “industria insalubre” ai sensi dell'art. 216 del “testo unico delle leggi sanitarie” RD n. 1265/1934, in quanto rientrante negli elenchi di cui Decreto Ministeriale del 05/09/1994, alla luce del parere tecnico favorevole espresso dall'AUSL – Servizio igiene e sanità pubblica, ritiene assentibile l'installazione della suddetta attività nell'area proposta, in deroga alle distanze previste dai centri abitati indicate nelle suddette disposizioni normative.

Pertanto, nel complesso, esprime parere favorevole al progetto in esame e alla relativa installazione dell'attività in argomento, fatta salva la presentazione della documentazione integrativa e della successiva acquisizione in istruttoria del parere favorevole da parte di ARPA Valle d'Aosta, in modo particolare per gli aspetti di compatibilità acustica di competenza del suddetto Ente.”;

*- parere acquisito agli atti in data 22 luglio 2021 (prot. n. 5409), con il quale il Sindaco:
preso atto dei pareri indicati nelle risultanze della Conferenza dei servizi in data 26 maggio 2021,
preso atto in particolare del parere favorevole espresso dall'AUSL - igiene e sanità, in data 26 maggio 2021,
preso atto del parere favorevole espresso dall'ARPA in data 9 luglio 2021,
esprime:*

“parere favorevole, in qualità di autorità sanitaria, al fine di consentire l’attività in oggetto (classificata quale “industria insalubre” ai sensi del Decreto Ministeriale del 05/09/1994) in deroga alle distanze dai centri abitati, così come previsto dall’art. 216 del “testo unico delle leggi sanitarie” RD n. 1265/1934;

parere favorevole in merito alla variante urbanistica, da attuarsi ai sensi del comma 6, art. 208, del D.lgs 152/2006, che si rende necessaria per superare l’attuale non conformità con quanto previsto dall’art. 46 delle NTA del PRG”;

Allegato 2 (Condizioni ambientali)

Il presente allegato riporta le condizioni ambientali a cui è condizionata l'espressione positiva di compatibilità ambientale.

- si attuino tutte le misure di mitigazione degli impatti previste nel capitolo 7 dello Studio di impatto ambientale, con particolare riguardo alle seguenti indicazioni di cui ai cap. 7.1. e 7.2, sottolineate dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

- *prevedere una ristretta fascia di rispetto attorno agli scavi principali, in particolare per la realizzazione della vasca di prima pioggia;*

- *gli scavi dovranno essere eseguiti a regola d'arte tenendo conto delle caratteristiche geotecniche dei materiali, e in particolare dovranno avere pareti temporanee non superiori ai 70°, se le condizioni lo permettono;*

- *nel caso in cui le caratteristiche dei materiali risultino scadenti, occorrerà procedere alla realizzazione di opere provvisoriale di contenimento dello scavo;*

- *il terreno di fondazione della vasca di raccolta interrata dovrà avere caratteristiche adeguate ai carichi agenti, in caso contrario costipare opportunamente il terreno in modo da migliorarne le caratteristiche di portanza, così come il materiale granulare di sottofondo, al fine di escludere un cedimento del sistema "opera-terreno";*

- *realizzare con sollecitudine le opere interrate al fine di evitare prolungati tempi di apertura dello scavo con conseguente variazione delle caratteristiche geotecniche a breve termine dei materiali interessati, con possibilità di insorgere instabilità*

In fase di realizzazione degli interventi sarà opportuno seguire le seguenti prescrizioni:

- *accertare l'efficienza e la funzionalità delle macchine operatrici, al fine di evitare il rischio di perdite accidentali di sostanze inquinanti da parte di queste*

- *disporre comunque di panne assorbenti da utilizzare nel caso di rilascio accidentale di effluenti liquidi inquinanti*

- *ogni rifiuto dovrà essere smaltito secondo le normative di legge*

- *la vasca, il sistema di raccolta dei liquidi e le cisterne di deposito di oli e combustibili andranno essere realizzate in modo da garantirne la tenuta stagna nel tempo;*

- *manutenere l'impermeabilizzazione e il sistema di raccolta fluidi nonché gli impianti di riscaldamento e l'impianto di fognatura al fine di precludere eventuali perdite di sostanze inquinanti che potrebbero determinare danni alle acque superficiali e sotterranee.*

- si attuino le indicazioni previste dal progetto di monitoraggio di cui al capitolo 9 dello Studio di impatto ambientale, ed in particolare:

".. regolare manutenzione delle suddette opere come di seguito esposto:

- *ispezione visiva dello stato di conservazione generale delle opere;*

- *verifica del funzionamento del sistema di raccolta dei fluidi accidentalmente versati e del sistema di raccolta delle acque superficiali (prima e seconda pioggia);*

- *verifica del livello del pozzettone di raccolta e della vasca di prima pioggia;*

- *svuotamento del pozzettone di raccolta in seguito a riempimento;*

- *ripristino di eventuali crepe nella pavimentazione impermeabilizzante interna al fabbricato e dell'area esterna;*

- *ripristino di eventuali crepe nelle pareti del pozzettone di raccolta. La verifica della tenuta dell'impermeabilizzazione e del sistema di raccolta fluidi, viene verificata, a seguito della pulizia del locale, confrontando il volume di acqua versato nell'area di lavorazione, che verrà intercettato*

dal sistema di raccolta e convogliato verso vasca di raccolta, e quello contenuto nella vasca di raccolta dei liquidi.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera ed il rumore, l'applicazione delle misure mitigative esposte in capitolo 7 permetterà di mantenere su valori irrisori l'interferenza; si ribadisce quindi la necessità di:

- fare uso di macchine operatrici silenziate ed a norma per quanto riguarda le immissioni sia dei gas di scarico che del rumore;
- effettuare frequenti e regolari controlli dell'efficienza e del corretto funzionamento delle macchine operatrici;
- definire e controllare le procedure comportamentali del personale operante in situ;
- razionalizzare la movimentazione dei materiali utilizzando i percorsi agevoli opportunamente individuati.

- si applichino le indicazioni relative agli interventi previste al capitolo 6 della relazione geologica, nello specifico:

“in base alle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni esaminati e alla morfologia del sito si suggeriscono alcune indicazioni di carattere generale relative alla realizzazione degli interventi in progetto, anche per quanto riguarda la fase di cantiere. Si evidenzia che gli interventi in progetto non modificheranno la morfologia attuale del sito e se realizzati a regola d'arte non causeranno condizioni di instabilità idrogeologica.

- Si consiglia di effettuare gli interventi di scavo ed i movimenti terra in periodi non in corrispondenza o immediatamente successivi ad intense precipitazioni piovose e/o nel periodo di scioglimento nivale primaverile, gli stessi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle caratteristiche geotecniche dei materiali;
- preventivamente all'esecuzione degli scavi occorrerà procedere all'asportazione della pavimentazione (asfalto) che dovrà essere smaltita presso idoneo centro di raccolta;
- si dovrà evitare che le acque meteoriche e/o di ruscellamento dei settori limitrofi scorrano superficialmente dirigendosi all'interno dello scavo. Pertanto sarà opportuno prevedere come prima lavorazione la realizzazione del collettore di raccolta delle acque superficiali al fine di evitare che le acque ruscellanti scorrano superficialmente e si dirigano lungo le pareti dello scavo innescando fenomeni di erosione;
- gli sbancamenti provvisori per dar sede alle vasche di raccolta in progetto dovranno essere eseguiti a regola d'arte tenendo conto delle caratteristiche geotecniche dei materiali interessati realizzando scarpate provvisorie libere con inclinazioni non superiori ai 70°, se le condizioni lo permettono;
- in caso di terreni scadenti si dovrà, eventualmente, sostenere temporaneamente il fronte con opere provvisorie di contenimento del terreno (palancole e puntelli); particolare attenzione dovrà essere posta al controllo in prossimità del fronte, sulla porzione corticale, di eventuale formazione di microfratturazioni da ritiro che evidenziano l'insorgere di potenziali instabilità e che determinano la necessità di sostenere lo scavo con opere di contenimento;
- il materiale di risulta dello scavo deve essere allontanato dal bordo del fronte temporaneo ed escludere su questa fascia qualsiasi sovraccarico, così come rimuovere eventuali fonti di vibrazioni nelle vicinanze dello scavo;
- il terreno di fondazione delle vasche e pozzetti dovrà avere caratteristiche adeguate ai carichi agenti, in caso contrario approfondire ulteriormente lo scavo e/o costipare opportunamente il terreno in modo da migliorarne le caratteristiche di portanza, così come il materiale granulare di sottofondo (con pezzatura max 25mm), al fine di escludere un cedimento del sistema “opera-terreno”;
- l'intervento dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile al fine di evitare prolungati tempi di apertura dello scavo con conseguente variazione delle caratteristiche geotecniche a breve termine dei materiali interessati;

- la realizzazione delle opere dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del materiale ed i dimensionamenti delle strutture dovranno essere realizzate in funzione di quanto riportato in questa relazione e negli altri elaborati riportati nel progetto”;

- si consiglia di evitare l'avvio dello scavo di maggiore entità nei periodi di minima soggiacenza della falda;

- in fase di gestione dell'impianto sarà opportuno eseguire un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per la movimentazione dei pezzi smontati, bonificati ed eventualmente contaminati da olii e/o altri fluidi inquinanti per evitare immissioni accidentali di inquinanti all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale indicazione risulta particolarmente importante considerata la prossimità dell'impianto e della pertinente area scoperta con la Dora Baltea; la regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dell'impianto.

Allegato 3 (Tabella)

nell'impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella seguente tabella, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi indicati:

CER e descrizione del rifiuto	Attività autorizzata (All. B e C al D.Lgs. 152/2006)	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
16 01 04* - veicoli fuori uso	R13 - messa in riserva R12 - bonifica del veicolo tramite rimozione delle componenti pericolose	1.000 t/a	4 t
16 01 06 - veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 - messa in riserva R4 - separazione delle componenti e materiali destinati al reimpiego e riciclaggio	800 t/a	24 t
16 01 03 - pneumatici fuori uso	R13 - messa in riserva	20 t/a	2 t
16 01 16 - serbatoi per gas liquefatto	R13 - messa in riserva	1 t/a	0.5 t
16 01 22 - componenti non specificati altrimenti	R13 - messa in riserva	50 t/a	10 t
16 01 20 - vetro	R13 - messa in riserva	5 t/a	1 t
16 01 17 - metalli ferrosi	R13 - messa in riserva	10 t/a	3 t
16 01 18 - metalli non ferrosi	R13 - messa in riserva	8 t/a	2 t
16 01 19 - plastica	R13 - messa in riserva	10 t/a	2 t
13 01 13* - altri oli per circuiti idraulici	R13 - messa in riserva	2 t/a	0.4 t
13 02 05* - oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13 - messa in riserva		
13 02 08* - altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13 - messa in riserva		
16 01 13* - liquidi per freni	R13 - messa in riserva		
16 01 14* - liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13 - messa in riserva	0.2 t/a	0.05 t
16 01 15 - liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*	R13 - messa in riserva	0.2 t/a	0.05 t
13 07 03* - altri carburanti (comprese le miscele)	R13 - messa in riserva	0.2 t/a	0.05 t
15 02 02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15 - deposito preliminare	0.1 t/a	0.05 t
15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	D15 - deposito preliminare	0.1 t/a	0.05 t

16 01 07* - filtri dell'olio	R13 - messa in riserva	0.6 t/a	0.1 t
16 01 10* - componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13 - messa in riserva	0.1 t/a	0.05 t
16 01 11* - pastiglie per freni, contenenti amianto	R13 - messa in riserva	0.1 t/a	0.05 t
16 01 12 - pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	R13 - messa in riserva	0.3 t/a	0.1 t
16 06 01* - batterie al piombo	R13 - messa in riserva	2.5 t/a	0.3 t
16 08 01 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	R13 - messa in riserva	2 t/a	0.3 t

eventuali altri rifiuti prodotti dalle attività svolte nell'impianto e non riportati nella precedente tabella, dovranno essere gestiti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006;

Allegato 4 - variante allo strumento urbanistico (tratto da Relazione “*analisi coerenza urbanistica*”)

NTA VIGENTI ESTRATTO ART. 46

B - SOTTOZONE DI TIPO Bb – destinate prevalentemente alle attività industriali ed artigianali

16. Si applicano alle sottozone di tipo Bb, i contenuti dei precedenti commi da 1 a 6bis, di validità generale per tutte le sottozone di tipo B.
17. I nuovi insediamenti, di cui al presente paragrafo B avranno caratteristiche architettoniche derivanti essenzialmente dalle finalità strutturali e funzionali per cui vengono previsti e coerenti con l'esistente edificazione circostante; saranno inoltre realizzati con materiali e rifiniture durevoli nel tempo.
18. Non sono ammessi:
 - attività inquinanti sotto tutti gli aspetti;
 - depositi e attività di rottamaggio di veicoli, apparecchi domestici ed altro in disuso;Oltre al rispetto di quanto indicato al comma 3 del precedente art. 12 (interventi di ristrutturazione) e al comma 7 del precedente art. 13 (interventi di nuova costruzione), saranno rispettate tutte le norme di tutela previste dalla vigente legislazione.
19. Il corretto inserimento ambientale delle insegne verrà valutato in base alla vigente legislazione regionale³⁰⁸.
20. Oltre alle condizioni insediative di cui al comma 7 del precedente art. 13, è richiesto:
 - parcheggio privato e aree di manovra all'interno dell'area di competenza:

³⁰⁸ l.r. 31 maggio 1956, n°1.


B - SOTTOZONE DI TIPO Bb – destinate prevalentemente alle attività industriali ed artigianali

16. Si applicano alle sottozone di tipo Bb, i contenuti dei precedenti commi da 1 a 6bis, di validità generale per tutte le sottozone di tipo B.
17. I nuovi insediamenti, di cui al presente paragrafo B avranno caratteristiche architettoniche derivanti essenzialmente dalle finalità strutturali e funzionali per cui vengono previsti e coerenti con l'esistente edificazione circostante; saranno inoltre realizzati con materiali e rifiniture durevoli nel tempo.
18. Non sono ammessi:
- attività inquinanti sotto tutti gli aspetti;
 - depositi e attività di rottamaggio di veicoli, apparecchi domestici ed altro in disuso **fatto salvo quanto disposto al comma 18 bis;**
- Oltre al rispetto di quanto indicato al comma 3 del precedente art. 12 (interventi di ristrutturazione) e al comma 7 del precedente art. 13 (interventi di nuova costruzione), saranno rispettate tutte le norme di tutela previste dalla vigente legislazione.

18 bis. Sono ammessi:

- **depositi e attività di rottamaggio di veicoli, limitatamente alla sottozona Bb1 e nel numero massimo di 1. Gli spazi dovranno essere opportunamente mascherati con siepi e alberature e l'altezza massima dei veicoli sovrapposti non dovrà superare i 3 m. Dovranno essere eliminati eventuali fattori inquinanti derivanti dall'attività (rumore, sostanze nocive); l'area dovrà essere mantenuta in maniera decorosa e dovrà essere previsto adeguato sistema di raccolta acque e/o oli.**

- Si chiede inoltre che nel nuovo comma 18bis, dopo le parole “18 bis. sono ammessi”, siano aggiunte le parole “*limitatamente al progetto autorizzato con provvedimento...* (citare gli estremi del provvedimento autorizzatorio)




LEGENDA AREE TRATTAMENTO E STOCCAGGIO:

- AREA - A VEICOLI DA BONIFICARE
- AREA - B BONIFICA DEI VEICOLI
- AREA - C DEPOSITO OLIO, COMBUSTIBILI E GAS LIQUEFATTI
- AREA - D VENDITA
- AREA - E BATTERIE
- AREA - F CASSONETTI VETRO, RIFIUTI LIQUIDI, SOLIDI E CATALIZZATORI
- AREA - G VEICOLI BONIFICATI (esterno)
- AREA - H DEPOSITO PARTI DI MECCANICA
- AREA - I CASSONI METALLICI COPERTI
- AREA - L MACCHINE AVVIATE ALLA DEMOLIZIONE

NB: gli ingombri delle aree e del soppalco sono indicative


SUDDIVISIONE AREE DI
TRATTAMENTO E STOCCAGGIO
PLANIMETRIA ESTERNA
SC.1:300



LEGENDA AREE TRATTAMENTO E STOCCAGGIO:

- AREA - A VEICOLI DA BONIFICARE
- AREA - B BONIFICA DEI VEICOLI
- AREA - C DEPOSITO OLIO, COMBUSTIBILI E GAS LIQUEFATTI
- AREA - D VENDITA
- AREA - E BATTERIE
- AREA - F CASSONETTI VETRO, RIFIUTI LIQUIDI, SOLIDI E CATALIZZATORI
- AREA - G VEICOLI BONIFICATI (esterno)
- AREA - H DEPOSITO PARTI DI MECCANICA
- AREA - I CASSONI METALLICI COPERTI
- AREA - L MACCHINE AVVIATE ALLA DEMOLIZIONE

NB: gli ingombri delle aree e del soppalco sono indicative



AREA H

SOPPALCO
189,70 m²

VUOTO

ALTRA
PROPRIETA'

560
500

LEGENDA AREE TRATTAMENTO E STOCCAGGIO:

- AREA - A VEICOLI DA BONIFICARE
- AREA - B BONIFICA DEI VEICOLI
- AREA - C DEPOSITO OLIO, COMBUSTIBILI E GAS LIQUEFATTI
- AREA - D VENDITA
- AREA - E BATTERIE
- AREA - F CASSONETTI VETRO, RIFIUTI LIQUIDI, SOLIDI E CATALIZZATORI
- AREA - G VEICOLI BONIFICATI (esterno)
- AREA - H DEPOSITO PARTI DI MECCANICA
- AREA - I CASSONI METALLICI COPERTI
- AREA - L MACCHINE AVVIATE ALLA DEMOLIZIONE

NB: gli ingombri delle aree e del soppalco sono indicative

SUDDIVISIONE AREE DI
TRATTAMENTO E STOCCAGGIO
PIANTA PIANO SOPPALCO
SC.1:100

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 07/09/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO